



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 gennaio 2009 (10.02)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0090 (COD)**

**5671/09
ADD 1**

LIMITE

**JUR 26
INF 5
CODEC 74
API 4**

CONTRIBUTO* DEL SERVIZIO GIURIDICO

alla:	Relazione del Segretariato generale del Consiglio alle delegazioni
n. prop. Com:	9200/08 + COR 1 INF 103 API 23 CODEC 946 (COM(2008) 229 final)
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione)

I. Introduzione

Nelle riunioni del Gruppo "Informazione" del 31 ottobre, 25 novembre e 16 dicembre 2008 relative alla proposta in oggetto, il Servizio giuridico del Consiglio è stato invitato ad offrire contributi sulle seguenti questioni:

- i) le conseguenze per la prassi del Consiglio della sentenza della Corte di giustizia del 1° luglio 2008 nelle cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P;
- ii) la modifica proposta dell'articolo 2, paragrafo 1 della proposta (destinatari del diritto di accesso del pubblico ai documenti); e
- iii) l'eventuale estensione della tutela relativa alle procedure giurisdizionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) della proposta alle procedure di risoluzione delle controversie.

* Il presente documento contiene una consulenza legale tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e non resa accessibile al pubblico dal Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio si riserva tutti i diritti di legge riguardo a qualsiasi pubblicazione non autorizzata.

Gli interventi orali del rappresentante del Servizio giuridico nelle succitate riunioni sono così sintetizzati:

i) le conseguenze per la prassi del Consiglio della sentenza della Corte di giustizia del 1° luglio 2008, nelle cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P

Il Consiglio ha adottato tutte le misure necessarie per cercare di attuare nel miglior modo possibile la sentenza della Corte di giustizia del 1° luglio 2008 nelle cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P (Turco), cercando contemporaneamente di preservare l'efficacia del processo decisionale del Consiglio.

In seguito alla sentenza della Corte, il Servizio giuridico del Consiglio - come conseguenza di tale sentenza e per tutelare la consulenza legale - ha ritenuto di non dover limitare il numero dei pareri scritti. In effetti, i pareri resi per iscritto dal Servizio giuridico del Consiglio, che sono tradotti in tutte le lingue ufficiali e la cui portata va al di là dell'ambito della partecipazione alle sessioni specifiche del Consiglio cui sono principalmente destinati, costituiscono un importante elemento del processo decisionale del Consiglio e dovrebbero essere preservati; dopo il 1° luglio 2008, non è pertanto diminuito il numero medio mensile di pareri scritti del Servizio giuridico.

Al tempo stesso occorre, tuttavia, anche preservare la capacità del Servizio giuridico di fornire i pareri franchi, obiettivi e completi, richiesti dal Consiglio¹.

Bisogna in proposito sottolineare che la tutela della consulenza giuridica - esplicitamente definita dal legislatore nel regolamento come un'eccezione all'accesso generalizzato ai documenti - è inevitabilmente diminuita dopo la sentenza del 1° luglio 2008; questa insufficiente protezione può incidere negativamente sull'efficienza del processo decisionale del Consiglio.

A parere del Servizio giuridico, per tale motivo, sarebbe estremamente auspicabile precisare il campo d'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.° 1049/2001² su questo punto.

ii) la modifica proposta dell'articolo 2, paragrafo 1, della proposta (destinatari del diritto di accesso del pubblico ai documenti)

La Commissione ha proposto di modificare l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento per consentire l'accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica.

Occorre in proposito rilevare che il legislatore - che può agire solo allo scopo di attuare l'articolo 255, paragrafo 1, del TCE e entro i limiti delle competenze conferitegli dal trattato - non può modificare il campo d'applicazione personale del diritto di accesso del pubblico ai documenti estendendolo a "qualsiasi persona fisica o giuridica".

¹ Cfr. Causa C-39/05 P e C-52/05 P Regno di Svezia /Turco contro Consiglio del 1° luglio 2008, punto 42 (non ancora pubblicata.)

² Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Tale modifica non è possibile né necessaria per garantire la coerenza tra il regolamento (CE) n.°1049/2001 e il regolamento Aarhus³ : l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento già garantisce la conformità con la Convenzione di Aarhus⁴ .

La prassi delle istituzioni di consentire l'accesso ai loro documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica in virtù della loro organizzazione interna non può derogare alle norme del trattato, né può giustificare che il legislatore adotti norme che superino l'ambito delle competenze conferitegli dal trattato. Nulla impedisce, tuttavia, alle tre istituzioni di prendere atto in una dichiarazione comune della prassi consueta di trattare le richieste di accesso del pubblico ai documenti a prescindere dalla nazionalità o dallo Stato di residenza del richiedente.

iii) eventuale estensione della tutela relativa alle procedure giurisdizionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della proposta alle procedure di risoluzione delle controversie

Spetta al legislatore valutare se sia opportuno estendere la tutela relativa alle procedure giurisdizionali prevista dal regolamento (CE) n. 1049/2001 alle procedure di risoluzione delle controversie. Nella sua valutazione, può considerare se lo scopo dell'eccezione relativa alle procedure giurisdizionali si applichi anche alle procedure di risoluzione delle controversie.

Poiché la motivazione della tutela delle procedure giurisdizionali in virtù del regolamento (CE) n. 1049/2001, nell'interpretazione del Tribunale di primo grado, è innanzitutto quella di garantire il principio di buona amministrazione della giustizia, in forza del quale le parti sono libere di presentare e difendere le loro posizioni senza nessun condizionamento esterno⁵ e tenuto conto che tale principio si applica anche alle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC, si può sostenere che la ragione che ha indotto il legislatore a disporre la tutela delle procedure giurisdizionali potrebbe anche giustificare la concessione di un'analogia tutela alle procedure di risoluzione delle controversie in virtù del regolamento proposto.

³ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

⁴ Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) - Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998, GU (2005) L 124, pag. 4.

⁵ Cfr. Causa T-174/95 Svenska Journalistförbundet contro Consiglio [1998] Raccolta della giurisprudenza pagina II-02289, punto 136.